

Sindacale

- S22-25 - Inps, circ. n. 36/2025: illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, in materia di NASpl - Fornite indicazioni dall'Inps a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpl in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta
- S23-25 - Inps, circ. n. 3/2024: novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie - Fornito dall'Inps un quadro riepilogativo delle novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie
- S24-25 - Inps, msg. n. 401/2025: chiarimenti sul bonus mamme - Forniti chiarimenti dall'Inps in merito al c.d. bonus mamme

Fiscalità

- F9-25 - Superbonus e variazioni catastali: definito il contenuto delle lettere di compliance - Variazione catastale dopo il Superbonus: l'Agenzia delle Entrate indica contenuti e modalità per l'invio delle lettere di compliance
- F10-25 - Spese per lavori sostenute dal General Contractor entro il 30 marzo 2024: Ok al Superbonus con sconto - Via libera alla fruizione del Superbonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura anche se, entro il 30 marzo 2024, risultino spese, comprovate da fatture, pagate dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, per l'esecuzione parziale dei lavori agevolati. L'Agenzia delle Entrate, in linea con la tesi dell'Ance, precisa che le spese non devono essere necessariamente sostenute dal beneficiario del Superbonus, ma possono essere pagate anche dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione, anche solo parziale, dei lavori agevolati

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U13-25 - RENTRI: tutte le indicazioni operative per le imprese nella guida Ance - Pubblicata la guida pratica Ance, diretta agli operatori del settore, sul nuovo Registro Elettronico per la Tracciabilità dei rifiuti dedicata alle imprese di costruzione
- U14-25 - RENTRI: pubblicate le FAQ ANCE - Pubblicate le FAQ ANCE sul nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti dedicate alle imprese di costruzione
- U15-25 - Milleproroghe: possibile lo slittamento di alcuni termini del RENTRI - Con un decreto del MASE potrebbero slittare alcune scadenze del RENTRI

Varie

- V3-25 - Online il nuovo numero di ANCEMAG con lo Speciale Città in Scena - Ance Mag racconta il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance è dedicato principalmente ai processi di rigenerazione urbana e il racconto di esperienze che trasformano l'Italia

S22-25 - Inps, circ. n. 36/2025: illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, in materia di NASpl

Fornite indicazioni dall'Inps a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpl in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta

Con la circolare n. 36/2025, l'Inps fornisce indicazioni sulla NASpl a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzione dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpl nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 22/2015, dispone che: “ Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ”.

L'erogazione della NASpl in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a incentivare l'autoimprenditorialità. La ratio legis consiste, infatti, nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne il reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato e, di conseguenza, ridurre la pressione sul relativo mercato. Pertanto, la prestazione NASpl erogata in forma anticipata perde la connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale assumendo la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un'attività autonoma o di impresa.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede altresì che: “ Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale ”.

Precedenti pronunce di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194/2021, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 22/2015 con riferimento alla fattispecie relativa all'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpl a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l'attività per la quale è corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato.

Nel caso *de quo* la Corte ha affermato la legittimità costituzionale della disposizione in esame, evidenziando come l'obbligo restitutorio persegua una finalità antielusiva, non assumendo carattere di sanzione, per il fatto che il beneficiario ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Secondo la Corte il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento

fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all'INPS un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha affrontato sotto altro profilo la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 22/2015, con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASpl in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpl.

Ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, la Corte rileva la circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima. Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

Al riguardo, la Corte ha affermato che, se da un lato è vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.

Peraltro, la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell'attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

Sulla base di quanto indicato dalla Corte sono, pertanto, da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

L'Inps riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti eventi che, invece, possono qualificarsi come causa di forza maggiore:

- - terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- - guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- - incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- - esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- - misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;

- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Inoltre, la Corte richiama la sua precedente sentenza n. 8/2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, afferma che la clausola generale ivi contenuta "vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore".

In questa ottica, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole. La norma di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere temperata da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e in funzione di ciò preveda un criterio di commisurazione dell'obbligo restitutorio.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs. n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpl nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e determinazione dell'indebito della prestazione erogata in forma anticipata

L'Inps evidenzia che, ove il beneficiario della NASpl in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpl stessa è riconosciuta, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Pertanto, rilevata attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpl è stata riconosciuta, l'Inps, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, provvede a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell'Inps.

All'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato, l'Inps comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpl - in applicazione della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Coordinamento Generale Legale

Roma, 04/02/2025

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 36

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO:

Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90. Illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta

SOMMARIO:

Con la presente circolare si illustra la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita

l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata. Si forniscono altresì le conseguenti indicazioni amministrative.

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Precedenti pronunce di legittimità costituzionale
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024
5. Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e determinazione dell'indebito della prestazione erogata in forma anticipata

1. Premessa

La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^a Serie Speciale n. 21 del 22 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

2. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 8, comma 1, del D.lgs n. 22/2015, dispone che: *"Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio"*.

L'erogazione della NASpI in via anticipata e in unica soluzione ha una finalità peculiare, volta a incentivare l'autoimprenditorialità. La *ratio legis* consiste, infatti, nell'agevolare il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne il reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato e, di conseguenza, ridurre la pressione sul relativo mercato. Pertanto, la prestazione NASpI erogata in forma anticipata perde la connotazione tipica di prestazione di sicurezza sociale assumendo la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un'attività autonoma o di impresa.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 8 prevede altresì che: *"Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale"*.

3. Precedenti pronunce di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 14 ottobre 2021, si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 con riferimento alla fattispecie relativa all'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione NASpI a carico del lavoratore che, pur continuando a esercitare l'attività per la quale è corrisposto l'incentivo all'autoimprenditorialità, abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato seppure per un periodo limitato.

Nel caso *de quo* la Corte ha affermato la legittimità costituzionale della disposizione in argomento, evidenziando come l'obbligo restitutorio persegua una finalità antielusiva, non assumendo carattere di sanzione, per il fatto che il beneficiario ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Secondo la Corte il lavoro subordinato stesso rappresenta un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto di accesso al beneficio, tale da non richiedere all'INPS un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata del contestuale rapporto di lavoro subordinato.

4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha affrontato sotto altro profilo la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI.

A tale riguardo la Corte rileva, ai fini della dichiarata illegittimità della norma in esame, la circostanza che l'attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima. Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

Al riguardo, la Corte ha affermato che, se da un lato è vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa (cfr. la sentenza n. 194/2021), che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile fa sì che possa ritenersi perfezionato il requisito della effettività e della autenticità.

Pertanto, la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell'attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell'imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità.

Sulla base di quanto indicato dalla Corte sono, pertanto, da escludere dalle ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che, invece, possono qualificarsi come causa di forza maggiore:

- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato

dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;

- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Inoltre, la Corte richiama la sua precedente sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023 nella quale, con riferimento ai principi di buona fede e correttezza enunciati dall'articolo 1175 del codice civile in tema di rapporti obbligatori, afferma che la clausola generale ivi contenuta *"vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore"*.

In questa ottica, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole. La norma di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, benché connotata da rigore, necessita di essere temperata da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari e in funzione di ciò preveda un criterio di commisurazione dell'obbligo restitutorio.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015 nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

5. Accertamento delle cause connesse alla mancata prosecuzione dell'attiva di lavoro autonomo o di impresa e determinazione dell'indebito della prestazione erogata in forma anticipata

Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 si evidenzia che, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Pertanto, rilevata attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l'INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente

dell'Istituto.

All'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato, l'INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

S23-25 - Inps, circ. n. 3/2024: novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie

Fornito dall'Inps un quadro riepilogativo delle novità normative in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro 2024 (legge n. 203/2024), della legge n. 199/2024, (di conversione, con modificazioni, del DL n. 160/2024), nonché della legge di Bilancio 2025, l'Inps, con la circolare n. 3/2025, fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2025, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Si riporta di seguito quanto illustrato dall'Istituto con particolare riferimento alle disposizioni di interesse per il settore.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024

- Sospensione della prestazione di cassa integrazione

L'articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 148/2015, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 6 stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Al riguardo, l'Inps osserva che la novella normativa deve essere integrata con il costante e uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata (sia essa subordinata o autonoma) durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Il successivo comma 2 conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Struttura territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il medesimo comma prevede altresì che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del d.lgs. n. 181/2000, (modello UNILAV), sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi.

L'Istituto evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 8 elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione (precedentemente indicate come "imprese fornitrici di lavoro temporaneo") in quanto la specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le predette agenzie non riveste carattere preventivo. L'articolo 8 prevede, infatti, che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle agenzie di somministrazione entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.

Infine, l'Inps comunica che gli effetti e la portata della modifica della disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa saranno illustrati in una apposita circolare di prossima pubblicazione.

- Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

L'articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 reca una specifica disposizione in materia di

risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 19 interviene sull'articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015, aggiungendo il seguente comma 7-bis: " In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ".

L'Inps ricorda che l'articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015 prevede che, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla sede territoriale dell'INL.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza, il rapporto di lavoro non si risolve.

L'Istituto osserva che la disposizione in esame assolve a finalità antielusive e si prefigge l'obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpl che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

Sempre in tema di disposizioni antielusive nella fruizione della NASpl, l'Istituto evidenzia che il legislatore è intervenuto anche con la previsione di cui all'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025, come si vedrà nel proseguo.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025

- Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 189 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), DL n. 185/2008, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Tali risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 – saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziata, la norma affida il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure in esame all'Inps, che è chiamato a informare il Ministero del Lavoro con cadenza almeno semestrale.

Infine, l'Inps informa che sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del menzionato decreto interministeriale.

- Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
- I commi 190 e 191 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 intervengono sulla disciplina

in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare, il comma 190 novella l'articolo 44, comma 1, DL n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

A seguito della modifica legislativa, il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, sia all'articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura in esame può essere concessa anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.

Con il successivo comma 191 viene, invece, disposta la proroga, per l'anno 2025, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in esame da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale.

Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in esame, illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2018.

Per la prosecuzione della misura in esame, che può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, sono stanziati 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), DL n. 185/2008.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all'Inps, che continuerà altresì a farsi carico dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Per le istruzioni procedurali, l'Inps rinvia al messaggio n. 4265/2018.

Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza economica strategica

L'articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 dispone l'ulteriore proroga, per il triennio 2025-2027, delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del d.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni.

L'Inps ricorda che il citato articolo 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

Causale	Durata
Crisi aziendale	6 mesi
Riorganizzazione aziendale	12 mesi
Contratto di solidarietà	12 mesi

L'Istituto segnala che l'articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del

trattamento di CIGS in esame, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall'articolo 22-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

L'Inps rileva che continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'articolo 22-ter del d.lgs. n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 18 marzo 2022, circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022 e il messaggio Inps n. 2423 del 15 giugno 2022).

Requisiti per la fruizione della NASpl

Il comma 171 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina della NASpl, introducendo, in determinate ipotesi, un nuovo requisito contributivo che i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della predetta indennità.

Viene, infatti, inserita, all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015, la lettera c-bis), secondo cui, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpl, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpl e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all'interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria .

La disposizione fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'articolo 55 del d.lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1996, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del d.lgs. n. 22/2015, consentono l'accesso alla prestazione.

Conseguentemente, il requisito delle 13 settimane di contribuzione introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpl, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1996.

A titolo esemplificativo, l'Istituto riporta il seguente caso.

Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l'azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra

i due eventi, non può accedere alla NASpl. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpl.

- Congedo parentale

I commi 217 e 218 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 intervengono sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 151/2021 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In particolare, si prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell'indennità per congedo parentale all'80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:

- un mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge di Bilancio 2023;
- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all'80% dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge di Bilancio 2025, e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell'indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

L'Inps comunica che con specifica successiva circolare saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell'indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare sotto riportata.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 15/01/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 3

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2025**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2025.*

INDICE

Premessa

1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024

1.1 Sospensione della prestazione di cassa integrazione

- 1.2 Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali
- 1.3 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- 2. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024
 - 2.1 Destinatari e durata della misura di sostegno al reddito
 - 2.2 Risorse finanziarie
- 3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025
 - 3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
 - 3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
 - 3.1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
 - 3.1.3 Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA
 - 3.1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi
 - 3.1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center
 - 3.1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica
 - 3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito
 - 3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria
 - 3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale
 - 3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
 - 3.3.1 Requisiti per la fruizione della NASpI
- 4. Congedo parentale
- 5. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (di seguito, Collegato Lavoro 2024), della legge 20 dicembre 2024, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160), nonché della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2025, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.

1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024

Il Collegato Lavoro 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 303 del 28 dicembre 2024 e vigente dal 12 gennaio 2025, racchiude al suo interno varie disposizioni in materia di lavoro volte, in particolare, a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, nonché alcune disposizioni - di seguito riassunte - che incidono sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

1.1 Sospensione della prestazione di cassa integrazione

L'articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 6 - modificando il precedente impianto normativo che, per effetto della modifica apportata al testo originario dall'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)^[1], determinava conseguenze diverse in funzione della natura e della durata dell'attività svolta dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale - stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Al riguardo, si osserva che la novella normativa deve essere integrata con il costante e uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Il comma 2 del menzionato articolo 6 conferma, inoltre, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Struttura territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il medesimo comma prevede altresì che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (modello UNILAV), sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi.

Si evidenzia, infine, che il nuovo testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015 elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione - precedentemente indicate come "imprese fornitrici di lavoro temporaneo" - in quanto la specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le suddette agenzie, prevedendo che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle stesse entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, non riveste carattere preventivo.

Gli effetti e la portata della modifica della disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa saranno illustrati in una apposita circolare di prossima pubblicazione.

1.2 Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali

L'articolo 8 del Collegato Lavoro 2024, aggiungendo il comma 11-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, prevede una specifica disciplina per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, che consente il trasferimento, presso i medesimi Fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS). La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024 (12

gennaio 2025).

Sulla materia saranno fornite indicazioni successivamente all'emanazione del menzionato decreto interministeriale.

1.3 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

L'articolo 19 del Collegato Lavoro 2024 reca una specifica disposizione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, aggiungendo il comma 7-bis, che così dispone: *"In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. [...]"*.

Si ricorda che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 prevede che, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il nuovo comma 7-bis stabilisce, tuttavia, che laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza, il rapporto di lavoro non si risolve.

Si osserva che la disposizione in commento - che recepisce alcuni orientamenti giurisprudenziali^[2] - assolve a finalità antielusive e si prefigge l'obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

Sempre in tema di disposizioni antielusive nella fruizione della NASpI, si evidenzia che il legislatore è intervenuto anche con la previsione di cui all'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 (cfr. il successivo paragrafo 3.3.1).

2. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024

In sede di conversione del decreto-legge n. 160/2024, la legge n. 199/2024^[3] ha novellato l'articolo 2 del medesimo decreto-legge, che reca misure di sostegno al reddito per i settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario^[4].

La nuova formulazione della norma prevede che: *"In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall'Istituto*

nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025".

2.1 Destinatari e durata della misura di sostegno al reddito

Si evidenzia che la riformulazione della norma operata dalla legge n. 199/2024 ha esteso l'ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all'ambito della pelletteria, nonché - limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda - ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto -legge n. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dalla norma, ovvero che i datori di lavoro richiedenti:

- siano classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato, di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

2.2 Risorse finanziarie

In relazione all'ampliamento del bacino di operatività della misura di sostegno, la legge n. 199/2024 ha modificato il tetto massimo complessivo di spesa, che è stato rideterminato in 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le modifiche apportate in materia dalla legge n. 199/2024, unitamente alle istruzioni operative che i datori di lavoro devono osservare per richiedere il trattamento di sostegno in parola, saranno dettagliatamente illustrate in una apposita circolare di prossima pubblicazione.

3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025

3.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Di seguito si riepilogano gli interventi previsti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dai commi da 189 a 197 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025.

3.1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 189 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Tali risorse – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 - saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziata, la norma affida il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure di cui trattasi all'Istituto, che è chiamato a informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.

Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del menzionato decreto interministeriale.

3.1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Con i commi 190 e 191 dell'articolo 1, la legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.

In particolare, il comma 190 novella l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

A seguito della modifica legislativa, il trattamento di cui trattasi può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015^[5], sia all'articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia

di CIGS[6]. In relazione alla novella legislativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura di sostegno in parola può essere concessa, quindi, anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.

Con il successivo comma 191 viene, invece, disposta la proroga, per l'anno 2025, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale in parola da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberanti di personale.

Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione, illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018.

Per la prosecuzione della misura di sostegno in commento, che può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, sono stanziati 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all'Istituto, che continuerà altresì a farsi carico dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

In merito alle istruzioni procedurali, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

3.1.3 Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA

Il comma 192 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 proroga, per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

All'onere derivante dal finanziamento del predetto intervento si provvede a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

3.1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

L'articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 dispone l'ulteriore proroga, per il triennio 2025-2027, delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni.

Si rammenta che il citato articolo 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare).

L'ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

Causale	Durata
Crisi aziendale	6 mesi
Riorganizzazione aziendale	12 mesi
Contratto di solidarietà	12 mesi

Si segnala che l'articolo 1, comma 193, della legge di Bilancio 2025 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS in parola, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015.

3.1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*

Il comma 195 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 prevede, anche per l'anno 2025, il finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che il trattamento in deroga in parola si rivolge alle imprese del settore dei *call center* non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente.

La misura - concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria - è costituita da un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all'azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.

Sul punto si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con i messaggi n. 1495 del 4 aprile 2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.

3.1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 riconosce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Tale trattamento - originariamente introdotto dall'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112[7] - può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare), in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti *de quibus* possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2025.

Si ricorda che l'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L'intervento di proroga - concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali - può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.

3.2 Altri trattamenti di sostegno al reddito

Durante il 2025 continueranno a trovare applicazione anche gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito di seguito illustrati.

3.2.1 Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Nel corso del 2025 potrà proseguire il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, originariamente introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[8].

L'intervento è stato infatti prorogato, nel triennio 2024/2026, alle medesime condizioni stabilite dal citato articolo 1, per una durata massima complessiva di 12 mesi e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, dall'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

La misura di sostegno - di entità pari al trattamento di integrazione salariale - è concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e viene erogata dall'Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

3.2.2 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la previsione di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare), per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti[\[9\]](#).

3.3 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

3.3.1 Requisiti per la fruizione della NASpI

Con l'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della NASpI, introducendo un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.

La norma in parola, infatti, inserendo all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la lettera c-bis), prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all'interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria.

La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l'accesso alla prestazione.

Conseguentemente, il requisito delle 13 settimane di contribuzione introdotto dall'articolo 1, comma 171, della legge di Bilancio 2025 non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione

consensuale nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l'azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI.

4. Congedo parentale

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, con i commi 217 e 218 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025, il legislatore interviene sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2021, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

A seguito della novella, si prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell'indennità per congedo parentale all'80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:

- un mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all'80% dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge di Bilancio 2025,

e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell'indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Con specifica successiva circolare saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell'indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative.

5. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)

Con le disposizioni recate nel comma 611 dell'articolo 1, la legge di Bilancio 2025 modifica parzialmente la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, in materia di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).

In particolare, modificando il citato decreto legislativo, la legge di Bilancio 2025 ridefinisce in termini più favorevoli i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità.

A seguito della modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 175/2023, viene, infatti, innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, utile per l'accesso all'indennità e vengono ridotte da 60 a 51 le giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che i lavoratori devono avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il citato comma 611 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha altresì modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell'erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Infine, il medesimo comma 611 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2023, che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

Con specifiche successive comunicazioni saranno approfonditi gli aspetti connessi alla portata e agli effetti delle modifiche alla disciplina dell'IDIS e verranno fornite le relative istruzioni operative.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. il paragrafo 1.6 della circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.

[2] Cfr. le sentenze del Tribunale di Monza del 2 aprile 2019 e del Tribunale di Udine del 27 maggio 2022.

[3] La legge n. 199/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è entrata in vigore il giorno successivo (28 dicembre 2024).

[4] Sulla materia si rinvia alla circolare n. 99 del 26 novembre 2024.

[5] Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono pari – per ciascuna unità produttiva – a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale; rimane fermo il rispetto del limite complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) di 24 mesi in un quinquennio mobile o di 30 mesi per le imprese (industriali e artigiane) dell'edilizia e del settore lapideo.

[6] L'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che, dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.

[7] Cfr. il messaggio n. 2948 dell'11 agosto 2023.

[8] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 6 maggio 2019 e il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019.

[9] Cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 18 marzo 2022, la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 e il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.

S24-25 - Inps, msg. n. 401/2025: chiarimenti sul bonus mamme

Forniti chiarimenti dall'Inps in merito al c.d. bonus mamme

Con il messaggio n. 401/2025, l'Inps fornisce chiarimenti in merito al c.d. bonus mamme.

In via preliminare, l'Inps ricorda che l'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 ha previsto che: " Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile ".

Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Nel corso del 2024 il Bonus mamme è stato illustrato dall'Inps con la circolare n. 27/2024 e il messaggio n. 1702/2024 (vedasi notizia S57-24 di ANCE FVG Informa n°12/2024).

Ciò premesso, con riferimento alla portata applicativa del Bonus mamme sotto il profilo temporale, l'Inps, con il messaggio in oggetto, precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell'essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l'Inps ricorda che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Pertanto, l'esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle

annualità 2025-2026. In tali ipotesi, il bonus mamme troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto ciò che riguarda la restante disciplina dell'esonero contributivo in argomento, con particolare riferimento alla modalità di fruizione della misura, l'Istituto fa rinvio alla citata circolare n. 27/2024.

Inoltre, l'Istituto rappresenta che l'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2025 ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (cfr. comunicazione Ance del 17 gennaio scorso).

Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici “ devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ”.

In considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della misura in esame all'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, l'Inps fa presente che fornirà le opportune indicazioni a seguito dell'adozione del predetto decreto attuativo.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 31-01-2025

Messaggio n. 401

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. Bonus mamme). Chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)**

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: *"Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile"*.

Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle lavoratrici madri di **due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo in oggetto (di seguito, anche Bonus mamme) è stato illustrato dall'Istituto con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024.

Ciò premesso, con riferimento alla portata applicativa del Bonus mamme sotto il profilo temporale, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle **lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come espressamente previsto dalla medesima disposizione, questo **ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024**.

Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell'essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il Bonus mamme previsto dall'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle **lavoratrici madri di tre o più figli** (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso **trova applicazione fino al 31 dicembre 2026**.

Pertanto, l'esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

In considerazione dell'espressa previsione dell'efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto ciò che riguarda la restante disciplina dell'esonero contributivo in argomento, con particolare riferimento alla modalità di fruizione della misura, si fa rinvio alla citata circolare n. 27/2024.

Fermo quanto sopra illustrato, si rappresenta, da ultimo, che l'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici *"devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le*

madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

In considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si fa presente che – a seguito dell'adozione del suddetto decreto attuativo – l'Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

F9-25 - Superbonus e variazioni catastali: definito il contenuto delle lettere di compliance

Variazione catastale dopo il Superbonus: l'Agenzia delle Entrate indica contenuti e modalità per l'invio delle lettere di compliance

Definiti i contenuti e le modalità di invio delle lettere di compliance per i contribuenti che, dopo aver usufruito del Superbonus per ristrutturare la propria abitazione, non hanno provveduto, ove necessario, all'aggiornamento catastale. Le disposizioni sono state ufficializzate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 38133/2025 che, di fatto, dà il via alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla legge n. 213/2023 (Bilancio 2024).

La legge di Bilancio 2024, infatti, ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifici controlli sugli immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus per verificare che, una volta conclusi gli interventi, l'intestatario dell'immobile abbia presentato, ove richieste, le dichiarazioni di aggiornamento catastale (di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Mef 701/1994).

Come ribadito dalla stessa Agenzia, finalità delle lettere di compliance è condividere con il contribuente le informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria per consentirgli di regolarizzare la propria posizione o, al contrario, di indicare quegli elementi o quelle circostanze, non noti all'Agenzia, che sollevano dall'obbligo di aggiornamento catastale.

A tal fine diventa dirimente, nella scelta dei destinatari, l'aver fruito o meno dello sconto in fattura e della cessione del credito. Infatti, la comunicazione, inviata via pec o tramite raccomandata, conterrà le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
 - b) identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi effettuati;
 - c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio " Consegna documenti e istanze " disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
- Una volta ricevuta la comunicazione, che sarà anche reperibile nel cassetto fiscale, i destinatari potranno: indicare all'Agenzia i fatti, gli elementi e le circostanze che rendono non obbligatoria la dichiarazione, oppure procedere a regolarizzare la propria posizione presentando le dichiarazioni mancanti e avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97 per ottenere sanzioni ridotte. Diversamente, in caso di mancato ottemperamento all'obbligo, si andrà incontro alle sanzioni amministrative previste dall'art.31 del Regio decreto-legge 652/1939 che vanno da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro (Cfr. art. 2, co. 12, del DLgs 23/2011).

In linea generale, occorre ribadire che, con le citate disposizioni della legge di Bilancio 2024 non sono stati introdotti nuovi ed ulteriori obblighi a carico dei contribuenti che fruiscono dell'agevolazione. Resta infatti fermo che la variazione catastale è dovuta solo quando l'unità immobiliare subisce modifiche di destinazione d'uso o altre mutazioni per quanto riguarda la consistenza, che incidano sull'attribuzione della categoria e della classe di redditività.

In questo senso, è confermato anche il criterio sintetico individuato dalla Determinazione del 16 febbraio 2005 dell'Agenzia del Territorio, per cui la rideterminazione della rendita viene collegata a interventi edilizi che hanno comportato un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività dell'immobile (Cfr. anche le CM 10/2005, 1/2006 e 2/2012 dell'Agenzia del Territorio).



Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall'art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di agevolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all'aggiornamento degli archivi catastali, l'Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall'art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all'intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione secondo le modalità di cui al punto 4 ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) identificativo catastale dell'immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio *“Consegna documenti e istanze”* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2.2 La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera c).

4. Modalità con cui l’intestatario catastale può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Trattamento dei dati personali

5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che l’Agenzia delle entrate possa inviare apposita

comunicazione agli intestatari catastali di immobili - oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio volti all'efficientamento energetico, rischio sismico, all'installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, - qualora questi, ove previsto, non abbiano inviato la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

5.3 I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata al contribuente, sono indicati nel precedente punto 1.2. dell'articolo del presente provvedimento. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati, rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l'accesso al Cassetto fiscale, presente nell'area riservata, verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della comunicazione e degli obblighi legali correlati.

5.4 I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

5.5 Nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.7 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall'art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.8 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

L'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che *«L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati».*

Il successivo comma 87 precisa che *«Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che *«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo*

delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi».

Il presente provvedimento detta, dunque, le modalità con le quali l’Agenzia invia al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale.

Sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, (“Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
- Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701- Regolamento recante

norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 93676 del 31 luglio 2013, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Articoli 119 e 121);
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Articolo 1, commi 86 e 87);
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22

settembre 2023, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, recante abilitazione all’utilizzo dei servizi *on line* dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 febbraio 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

F10-25 - Spese per lavori sostenute dal General Contractor entro il 30 marzo 2024: Ok al Superbonus con sconto

Via libera alla fruizione del Superbonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura anche se, entro il 30 marzo 2024, risultino spese, comprovate da fatture, pagate dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, per l'esecuzione parziale dei lavori agevolati. L'Agenzia delle Entrate, in linea con la tesi dell'Ance, precisa che le spese non devono essere necessariamente sostenute dal beneficiario del Superbonus, ma possono essere pagate anche dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione, anche solo parziale, dei lavori agevolati

Via libera alla fruizione del Superbonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura anche se, entro il 30 marzo 2024, risultino spese, comprovate da fatture, pagate dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, per l'esecuzione parziale dei lavori agevolati. L'Agenzia delle Entrate, in linea con la tesi dell'Ance, precisa che le spese non devono essere necessariamente sostenute dal beneficiario del Superbonus, ma possono essere pagate anche dal General Contractor, o dall'impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l'esecuzione, anche solo parziale, dei lavori agevolati. Non rilevano, tuttavia, le spese che, anche se sostenute entro il 30 marzo dell'anno scorso, non siano relative all'intervento edilizio "realizzato nella sua consistenza strutturale", quanto piuttosto a prestazioni professionali o ad attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori.

La precisazione dell'Agenzia

L'importante precisazione dell'Agenzia delle Entrate è contenuta nella Risposta n.26/E del 12 febbraio 2025, con la quale è stata affrontata nuovamente, dopo la precedente Risposta 15/E/2025, la questione relativa all'ambito operativo dell'art.1, co.5, del DL 39/2024 – legge 67/2024, che ha apposto un'ulteriore condizione per esercitare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, legate al sostenimento, entro il 30 marzo 2024, di qualche "spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati".

Infatti, in base a quanto stabilito, dapprima dall'art.2 del DL 11/2023 (legge 38/2023), e da ultimo dal citato art.1, co.5, del DL 39/2024 (legge 67/2024), per il Superbonus è ancora possibile optare, nel 2024 e nel 2025, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, in presenza di delibera assembleare (per lavori condominiali) e CILAS anteriori al 17 febbraio 2023 e di sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già eseguiti, entro il 30 marzo 2024.

Quando sono possibili le opzioni

Quindi, le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura possono continuare ad essere esercitate anche dal beneficiario che, al 30 marzo 2024, non abbia pagato spese e ricevuto fatture per l'esecuzione dei lavori, purché tali spese siano state sostenute dall'impresa appaltatrice (o dal General Contractor nel caso in cui si sia avvalso di tale figura), che si sia affidata a subappaltatori per la realizzazione dell'intervento agevolato. Sposando un'interpretazione strettamente letterale del citato art.1, co.5, del DL 39/2024, l'Agenzia precisa, poi, che si deve trattare comunque di spese relative a "lavori già effettuati" alla predetta data del 30 marzo 2024, cosicché non rilevano i costi sostenuti, ad

esempio, per prestazioni professionali, oneri di urbanizzazione, canone per l'occupazione di suolo pubblico, ottenimento di autorizzazioni amministrative, servizi tecnici propedeutici, attività preparatorie del cantiere (acquisto materiali, installazione dei ponteggi, etc).

Le altre precisazioni

L'Agenzia conferma, poi, gli indirizzi già forniti nella precedente Risposta 15/E/2025 in merito all'operatività della condizione prevista dall'art.1, co.5, del DL 39/2024, in base ai quali:

- è necessario che, al 30 marzo 2024, siano congiuntamente soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, ossia la presenza di pagamento di spese, documentate da fattura, relative a lavori eseguiti;
- la condizione relativa a "lavori già effettuati" si ritiene soddisfatta con l'esecuzione parziale di lavori a prescindere dal raggiungimento, al 30 marzo 2024, di un determinato stato di avanzamento lavori;
- nell'ipotesi in cui più interventi, anche se autonomi, siano compresi nello stesso provvedimento abilitativo, o in caso di "edilizia libera" nell'accordo vincolante, la condizione di esecuzione dei lavori si intende realizzata anche se, al 30 marzo 2024, le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscano ad uno solo degli interventi indicati nel medesimo titolo. Pertanto, le opzioni restano ammesse anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 relativamente agli ulteriori lavori agevolati.

Viene, inoltre, nuovamente ribadito il momento nel quale le spese si intendono sostenute, a seconda delle diverse ipotesi legate a:

- interventi su parti condominiali, per i quali rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore (o dal soggetto incaricato), indipendente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino;
- opzione per lo sconto integrale con Superbonus al 110% (quindi senza alcun pagamento) per il quale occorre far riferimento alla data della fattura, ovvero in caso di sconto parziale (o quando è previsto un pagamento) alla data di pagamento con bonifico della parte eccedente lo sconto praticato in fattura.

In linea generale, poi, fa fede la data in cui viene dato ordine di pagamento con bonifico alla Banca (o Posta), a nulla rilevando il momento, diverso e/o successivo, in cui avviene l'addebito effettivo delle somme sul c/c dell'ordinante.

Le varianti al titolo originario

Per completezza si ricorda, infine, che nella Risposta 15/E/2025 è stato affrontato anche il caso della presentazione di varianti al titolo originario presentate dopo l'ulteriore blocco all'esercizio delle opzioni previsto dal DL 39/2024-legge 67/2024, con effetto dal 30 marzo 2024. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che, anche in questo caso, vale la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.2-bis del DL 11/2023-legge 38/2023, in base alla quale, per fruire del Superbonus, anche nelle modalità alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito, occorre fare riferimento al momento di presentazione del titolo originario, mentre non rilevano le varianti presentate successivamente, in quanto si considerano comunque "agganciate" al provvedimento abilitativo principale (cfr. anche la C.M. 13/E/2023).

Di conseguenza, in presenza di una CILAS o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti sia soggettive (ad es. cambio dell'impresa esecutrice) che oggettive (esecuzione di interventi ulteriori) successive a tale data consentono la cessione

del credito e lo sconto in fattura, nel rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dalle norme.

Risposta n. 26/2025

OGGETTO: *esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il condominio *Istante*, con verbale di Assemblea straordinaria dell'8 ottobre 2022, ha deliberato l'esecuzione di interventi per i quali intende fruire delle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Superbonus*), affidandoli a un *general contractor* che si è dichiarato disponibile ad applicare il cd. sconto in fattura di cui al successivo articolo 121.

Con riferimento ai predetti interventi, in data 25 novembre 2022, è stata presentata la relativa CILAS, successivamente aggiornata, per sopraggiunta impossibilità del

soggetto originariamente incaricato dell'esecuzione dei lavori, con un nuovo *general contractor* con indicazione di inizio lavori al giorno 6 novembre 2023.

Il condominio *Istante* dichiara, inoltre, che, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, intende usufruire per le spese sostenute nel 2024 del *Superbonus* con l'aliquota di detrazione del 70 per cento con l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura di cui al successivo articolo 121, rientrando nei casi di deroga previsti dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Ciò posto, *Istante* chiede se, al fine di continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del successivo decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, la condizione che sia «*sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*» possa ritenersi soddisfatta benché, al 30 marzo 2024, «*non esistessero fatture dirette tra General Contractor e Condominio, di fatti i lavori risultavano già effettuati e le relative fatture risultavano emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori*».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Istante ritiene di poter continuare ad esercitare l'opzione per lo sconto in fattura, prevista dall'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 in quanto la mancata emissione della fattura da parte del *general contractor* al Condominio è dovuta al mancato raggiungimento del SAL minimo previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020, solamente in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), i quali non possono essere

più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha ridefinito il perimetro di operatività dell'esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta corrispondente a talune detrazioni, disciplinato dall'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto *Rilancio*), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimodulando le condizioni già previste dall'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto *Cessioni*).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 del decreto *Cessioni* ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni). I successivi commi del citato articolo 2 del decreto *Cessioni* dispongono, tuttavia, specifiche deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni tassativamente previste.

In particolare, con i commi 2 e 3 del richiamato articolo 2 viene previsto che tale divieto non operi, al ricorrere delle condizioni ivi descritte, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, per gli interventi per i quali spetta la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto *Rilancio* (cd. *Superbonus*) (cfr. comma 2), nonché per gli

interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal *Superbonus* richiamati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto *Rilancio* (cfr. comma 3).

Il comma 2 ha previsto, tra l'altro, alla lettera *b*) che il divieto non opera se, in data antecedente al 17 febbraio 2023, «[...] *b*) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020».

In tale contesto è poi intervenuto l'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024, modificando l'ambito applicativo dei richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto *Cessioni*.

In particolare, l'articolo 1, comma 5, del citato decreto legge n. 39 del 2024 dispone che «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati».

Le deroghe al blocco delle opzioni continuano a operare, dunque, al verificarsi dell'ulteriore condizione, posta dal citato comma 5, che, al 30 marzo 2024, sia avvenuta l'effettuazione di lavori con il sostenimento mediante pagamento delle relative spese.

La *ratio* della norma è quella di impedire che i soggetti che rientravano nelle deroghe previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto *Cessioni* (avendo effettuato anteriormente al 17 febbraio 2023 gli adempimenti ivi previsti) conservino il diritto

all'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto *Rilancio* se non hanno pagato alcuna spesa al 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Ciò posto, in base al tenore letterale del comma 5 si può ritenere che l'applicabilità della deroga *de qua* operi laddove, al 30 marzo 2024, ricorrano congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma stessa.

Inoltre, in considerazione della *ratio* della norma, si ritiene che la locuzione «*lavori già effettuati*» si riferisca all'esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo, le spese professionali nonché quelle sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.

Non consentono, inoltre, di accedere alla menzionata deroga neanche le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale.

Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il pagamento dei lavori da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

In caso di sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto *Rilancio*, se il predetto sconto è "*integrale*" (e, dunque, senza alcun pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura. Diversamente, nel caso di sconto "*parziale*" (con il pagamento dell'importo residuo), occorre fare riferimento alla data del

pagamento dell'importo della fattura eccedente lo sconto, a nulla rilevando la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Con la risposta pubblicata n. 137 del 20 giugno 2024 è stato precisato che, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell'ordinante.

Si ritiene inoltre che, in assenza di specifiche preclusioni, l'avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a *«lavori già effettuati»*, consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del decreto *Rilancio* (CILAS) o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di *"edilizia libera"*, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato al 30 marzo 2024.

La condizione *«per lavori già effettuati»* si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori e sia stato documentato mediante fattura. Conseguentemente, la deroga al divieto per l'esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto *Rilancio* opera esclusivamente con riferimento all'intervento per il quale, alla data del 30 marzo 2024, unitamente alle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024, siano stati

effettuati, anche in parte, i relativi lavori e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o - se si tratta di interventi per i quali non sia richiesta la presentazione di un titolo abilitativo - nell'accordo vincolante, la suddetta condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati.

Peraltro, si osserva che, considerata la finalità della norma volta a conservare il diritto all'esercizio delle opzioni solo ai contribuenti che entro il 30 marzo 2024 hanno già effettuato lavori per i quali alla predetta data siano state pagate le relative spese, documentate da fattura, si ritiene che la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell'ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l'appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Va da sé che il pagamento deve riguardare una fattura avente ad oggetto l'esecuzione, anche parziale, dei lavori.

Ne consegue che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a *«lavori già effettuati»*.

Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'*Istante* potrà continuare ad esercitare l'opzione per lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto *Rilancio*, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al *Superbonus*, nel presupposto che il *general contractor*, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

U13-25 - RENTRI: tutte le indicazioni operative per le imprese nella guida Ance

Pubblicata la guida pratica Ance, diretta agli operatori del settore, sul nuovo Registro Elettronico per la Tracciabilità dei rifiuti dedicata alle imprese di costruzione

Dalla semplice individuazione dei soggetti obbligati fino alla compilazione dei nuovi format di Registro cronologico di carico e scarico e dei Formulari di identificazione del rifiuto (FIR): una guida pratica, diretta agli operatori del settore, che spiega passo dopo passo il funzionamento del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri). Come è noto, il nuovo strumento è destinato a raccogliere, in forma digitale, i dati ambientali relativi a tutte le fasi di gestione dei rifiuti – dalla produzione al trasporto, fino allo smaltimento o recupero – per assicurare il pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza, anche in funzione degli obblighi e dei target imposti a livello europeo.

La guida predisposta dall'Ance offre una panoramica delle principali funzionalità di questo strumento, mettendone in evidenza le novità, gli aspetti operativi e le modalità di utilizzo. A tal fine, il documento è stato arricchito da tabelle esplicative e schemi che aiutano gli utenti a navigare nel sistema RENTRI in modo chiaro e immediato, così da garantire una corretta registrazione dei dati e, quindi, una corretta gestione dei rifiuti.

RENTRI: le istruzioni per le imprese di costruzione

Febbraio 2025

Sommario

1	Introduzione	3
2	Il RENTRI	3
2.1	Novità principali.....	3
2.2	Tempistiche e scadenze normative	5
2.3	Differenza tra Registrazione e Iscrizione	6
2.3.1	La Registrazione.....	6
2.3.2	L'Iscrizione.....	7
3	Unità Locale	8
4	Accesso e Iscrizione	8
4.1	Accesso	9
4.2	Creazione del profilo operatore	9
4.3	Pratica di Iscrizione.....	10
4.4	Consultazione pratiche.....	11
5	Gestione dei Rifiuti nel RENTRI	11
5.1	Formulario di identificazione dei rifiuti	11
5.1.1	Le novità:.....	12
5.2	Registro cronologico di carico e scarico (Registro C/S).....	13
5.2.1	Cosa non cambia	13
5.2.2	Novità	14
6	Costi.....	15
7	Sanzioni	16
8	Strumenti e Supporto	16
9	Normativa di Riferimento	16

1 Introduzione

La normativa sulla gestione dei rifiuti negli anni ha subito una continua evoluzione a causa del mutamento delle esigenze ambientali e della crescente attenzione verso i temi della sostenibilità e l'economia circolare. Per questo, il Ministero ha ritenuto di adottare un Registro di tipo elettronico che consente di raccogliere digitalmente i dati ambientali relativi a tutte le fasi di trattamento dei rifiuti – dalla produzione alla gestione, fino allo smaltimento o recupero – per assicurare il pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza, anche in funzione degli obblighi e dei target imposti a livello europeo.

Il RENTRI è il nuovo sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti che attraverso una gestione sempre più informatizzata degli adempimenti ambientali, vuole migliorare e favorire il monitoraggio, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Questa guida vuole offrire un supporto pratico per le imprese e gli enti nell'adempimento degli obblighi derivanti dal RENTRI e nell'applicazione dei nuovi modelli di formulario di identificazione dei rifiuti e di registro di carico e scarico.

2 II RENTRI

2.1 Novità principali

- ❑ Introduzione di **nuovi Format per gli adempimenti ambientali** del Formulario di Identificazione dei rifiuti e del Registro di Carico e Scarico;
- ❑ **Obbligo di iscrizione al RENTRI** per coloro i quali devono tenere il Registro C/S;
- ❑ **Tenuta digitale della documentazione** per la tracciabilità dei rifiuti;
- ❑ Previsione di un **periodo di entrata in vigore differenziato** a seconda della tipologia di attività svolta e di impresa.

Gli adempimenti ambientali

Il nuovo Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti rappresenta sicuramente una sfida importante nella gestione dei rifiuti, introducendo importanti novità. Tuttavia, si segnala che queste atterranno per lo più alle modalità operative di tracciamento, rimanendo invariati tutti quelli che sono gli obblighi ed i relativi adempimenti richiesti già oggi agli operatori, così come evidenziato nella box che segue.

Prima del RENTRI	Con il RENTRI
<ul style="list-style-type: none">❑ Formulario di identificazione dei rifiuti (vecchio modello) <p>- Disciplinato dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006;</p>	<ul style="list-style-type: none">❑ Formulario di identificazione dei rifiuti (nuovo modello) <p>- Disciplinato dall'art. 193 D.Lgs. 152/2006;</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Obbligatorio in caso di trasporto dei rifiuti (anche nel caso del trasporto in conto proprio ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006); - Ogni soggetto che interviene nel trasporto dei rifiuti è responsabile delle informazioni che inserisce (e sottoscrive) nel formulario. <p>❑ Registro di carico e scarico (vecchio modello)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplinato dall'art. 190 D.Lgs. 152/2006, - Obbligatorio per trasportatori, commercianti, intermediari, operazioni di recupero, smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi, Consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); - Specifica le tempistiche per le annotazioni. <p>❑ Dichiarazione ambientale annuale MUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplinato dall'art. 189 D.Lgs. 152/2006; - Redatto per i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione; - Da presentare di norma entro il 30 aprile di ogni anno. 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligatorio in caso di trasporto dei rifiuti (anche nel caso del trasporto in conto proprio ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006); - Ogni soggetto che interviene nel trasporto dei rifiuti è responsabile delle informazioni che inserisce (e sottoscrive) nel formulario. <p>❑ Registro di carico e scarico (nuovo modello)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplinato dall'art. 190 D.Lgs. 152/2006; - Obbligatorio per trasportatori, commercianti, intermediari, operazioni di recupero, smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi, Consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); - Specifica le tempistiche per le annotazioni. <p>❑ Dichiarazione ambientale annuale MUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplinato dall'art. 189 D.Lgs. 152/2006; - Redatto per i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione; - Da presentare di norma entro il 30 aprile di ogni anno.
--	--

2.2 Tempistiche e scadenze normative

Il D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 ha previsto un articolato sistema di adeguamento al RENTRI suddiviso in scaglioni¹ a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese².

Fase	Data	Dettagli
Nuovi Format di FIR e Registro C/S	13 febbraio 2025	Obbligatorio per tutti: a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI
Iscrizione RENTRI - Scaglione 1	dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >50 • Impianti • Trasportatori professionali (no Cat. 2 Bis); • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con >50 dipendenti • Commercianti e intermediari • Consorzi • Delegati
Iscrizione RENTRI - Scaglione 2	dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >10 • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con numero di dipendenti >10
Iscrizione RENTRI - Scaglione 3	dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026	Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi
Registro digitale	dal momento dell'iscrizione al RENTRI	Per i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI
FIR digitale	dal 13 febbraio 2026	Per i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI

¹ Nel caso in cui l'obbligo all'iscrizione al Renti sorga dopo le date previste dai tre scaglioni, l'operatore dovrà procedere alla relativa iscrizione a partire da quel momento.

² Le dimensioni dell'impresa dipendono dal numero dei suoi dipendenti. Il numero dei dipendenti dovrà essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Inoltre, questo valore non si riferisce ai soggetti che hanno svolto l'attività presso l'Unità locale soggetta ad iscrizione al RENTRI, ma si riferisce ai dipendenti dell'impresa in generale. Ai fini del calcolo dei dipendenti a tempo parziale e stagionale, si segnala che questi rappresentano frazioni di unità lavorative, così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Mentre il titolare ed i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, ovvero se sussista con questa un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente la mera percezione di un emolumento.

2.3 Differenza tra Registrazione e Iscrizione

La Registrazione e l'Iscrizione, pur essendo entrambe disponibili tramite il portale RENTRI, rappresentano due operazioni distinte, finalizzate a scopi diversi e rivolti a categorie di soggetti differenti.

Registrazione	Iscrizione
Per soggetti <u>non</u> obbligati ad iscriversi al RENTRI: <ul style="list-style-type: none">• Accessibile dal portale dedicato al RENTRI (www.rentri.gov.it);• Utilizzo di identità digitale (SPID, CNS o CIE);• Gratuita;• Permette di scaricare, compilare e vidimare il FIR;• Obbligatoria dal 13 febbraio 2025.	Per i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI: <ul style="list-style-type: none">• Accessibile dal portale dedicato al RENTRI (www.rentri.gov.it);• Utilizzo di identità digitale (SPID, CNS o CIE);• A pagamento;• Permette di scaricare, compilare e vidimare il FIR e il Registro di C/S;• Obbligatoria secondo gli scaglioni di appartenenza dell'operatore.

2.3.1 La Registrazione

La Registrazione³ è **quell'operazione attraverso la quale i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono emettere, scaricare, compilare e vidimare digitalmente il FIR** che deve accompagnare i rifiuti durante la fase di trasporto.

La Registrazione al RENTRI avviene mediante accreditamento del soggetto alla piattaforma telematica fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche, utilizzando strumenti digitali di autenticazione [SPID per persona fisica, SPID per persona giuridica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE)].

Rientrano in questa categoria tutti i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione, a titolo esemplificativo:

- a. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da particolari attività (di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs 152/2006⁴) che hanno fino a 10 dipendenti;

³ Si precisa che la Registrazione è obbligatoria anche per quei soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI per i quali però non sia ancora scattato l'obbligo in base allo scaglione di appartenenza. Ad esempio, un'impresa produttrice di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti sarà obbligata a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Per cui, fino al momento della sua iscrizione, per assolvere agli obblighi relativi a una corretta gestione dei rifiuti dovrà procedere a Registrazione, così da poter scaricare e vidimare i nuovi format di FIR e Registro cronologico di scarico e scarico.

⁴ Ossia, rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali, diversi da quelli urbani, ed i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

- b. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione.

2.3.2 L'Iscrizione

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 59/2023, **sono tenuti a iscriversi al RENTRI** i soggetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:

- a. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b. i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9⁵;
- c. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- d. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- e. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- f. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006.

In generale, quindi, si può assumere che **devono iscriversi al RENTRI tutti quei soggetti che, già oggi, sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD.**

Di conseguenza sono esonerati dall'iscrizione al RENTRI:

- **I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione** (perché sono espressamente ricompresi alla lett. b) dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006), indipendentemente dal numero dei dipendenti.
- **Gli enti e le imprese** che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, **iscritti** all'Albo nazionale gestori ambientali in **categoria 2 bis**, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, **se non obbligati come produttori.**

⇒ Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 59/23, **i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono iscriversi al RENTRI limitatamente alla produzione dei rifiuti per i quali sussiste tale obbligo.** Pertanto, le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi, **si iscriveranno al RENTRI solo in riferimento a tale seconda tipologia di rifiuti e solo per questi provvederanno alla compilazione del relativo registro.** Al contrario, per quanto riguarda invece i rifiuti non pericolosi continueranno a gestirle sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 59/2023 e quindi senza obbligo di iscrizione e di registro di carico e scarico.

⁵ Art. 9 comma 3 “Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

3 Unità Locale

L'utente deve iscrivere al RENTRI le **attività svolte presso l'Unità locale** (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

La definizione di Unità locale è inserita nell'art. 3 comma 1, lett a) del DM 59/23 secondo cui «*Unità locale: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche E dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;*».

Questa definizione ha fatto sorgere dubbi circa la natura giuridica del cantiere edile e, nello specifico, se questo dovesse essere inteso o meno come Unità locale e, quindi, essere iscritto al RENTRI, laddove, nello stesso, fossero prodotti rifiuti pericolosi.

Il MASE ha risolto questo dubbio con la **Circolare 27 settembre 2024** (n. 01754222) confermando, in linea con quanto più volte sostenuto dall'ANCE, che la definizione di Unità locale fornita dal DM 59/23, non coincide con quella del Cantiere, poiché questo, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 81/2008, deve essere inteso come “**Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X**”.

La definizione di UL contenuta nel DM 59/23, infatti, richiede due elementi: la stabilità⁶ e l'esercizio dell'attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione. Di conseguenza, essendo i cantieri per loro natura e definizione “temporanei” in generale, non devono essere iscritti singolarmente al RENTRI come UL.

Il Ministero ha poi ulteriormente specificato **che solo nel caso in cui nei cantieri siano presenti entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023** (cioè 1. Produzione di rifiuti pericolosi e 2. Esercizio stabile dell'attività), questi devono essere considerati Unità Locale e, quindi, iscritti al RENTRI.

Diversamente, in mancanza della condizione relativa alla stabilità e in presenza di quella relativa al tipo di attività svolta per cui sussiste l'obbligo di iscrizione (produzione di Rifiuti Pericolosi), l'impresa avrà l'obbligo di iscrivere al RENTRI la sede legale e non il singolo cantiere (annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come “rifiuto prodotto fuori dall'Unità locale” e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall'Unità locale”).

4 Accesso e Iscrizione

La procedura per l'accesso all'area operatori è **univoca per tutti i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI** e segue i seguenti passaggi.

⁶ Con riferimento alla stabilità, il MASE ha chiarito che un cantiere può essere considerato stabile se, ad esempio, questo è organizzato in modo tale da avere al loro interno un laboratorio, un ufficio, un magazzino e simili.

4.1 Accesso

1. **Portale RENTRI:** per procedere all'iscrizione ci si deve collegare al sito dedicato al RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/it>) e cliccare sull'area dedicata "Operatori".
2. **Autenticazione:** l'accesso all'area operatori richiede l'autenticazione dell'utente mediante la propria identità digitale: **SPID** [ammessi tutti i tipi di dispositivi SPID, riferiti a persona fisica o giuridica anche ad uso professionale, per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza 2); carta nazionale dei servizi (**CNS**); carta di identità elettronica (**CIE**)].
3. **Informativa Privacy:** l'utente deve prendere visione dell'informativa privacy e accettarla.
4. **Indirizzo e-mail:** al primo accesso l'utente deve fornire un indirizzo e-mail valido al quale verrà inviato un link per conferma.

4.2 Creazione del profilo operatore

1. **Accreditamento operatore:** L'utente (che rappresenta l'operatore per cui si fa l'iscrizione) seleziona il profilo per cui sta procedendo a iscriversi (impresa, ente o altro soggetto/organizzazione) ed inserisce il CF dell'operatore che intende rappresentare all'interno del RENTRI. Con specifico riferimento all'impresa si segnala che, in questo passaggio, il portale verifica, mediante interconnessione con il Registro Imprese, che l'impresa individuata dal CF indicato sia iscritta ed attiva e, soprattutto, che l'utente che ha effettuato accesso all' "area operatori", **risulti tra le persone con poteri nella visura del Registro delle Imprese** (cioè, abbia poteri di rappresentanza per l'impresa che si iscrive) e, in caso di esito positivo della verifica, l'operatore è accreditato e la configurazione completata.
2. **Individuazione persone incaricate:** l'utente identificato come rappresentante può:
 - abilitare una o più persone (**incaricati**) ad operare sul RENTRI per conto dell'operatore, cliccando prima sulla voce "**Individuazione persone incaricate**" e poi su "**+ nuovo incaricato**" per inserire i nominativi. L'incaricato può eliminare o sospendere in qualsiasi momento e anche essere limitato ad una specifica Unità locale iscritta (utilizzando la voce "*Incaricato su una o più Unità locali iscritte disponibili?*").
 - **abilitare le deleghe** nei confronti dei soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 59/23.

Utente	Incaricato	Delegato
- Persona fisica che ha la legale rappresentanza della società e che accede mediante autenticazione digitale (SPID) per effettuare le operazioni per conto dell'operatore (società). Può: <ul style="list-style-type: none">- iscrivere l'operatore,- nominare delegati,- nominare incaricati,	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto dell'utente (rappresentante legale dell'impresa dell'Ente o altro soggetto con rappresentanza), accedendo mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	Soggetto che opera per conto dell'operatore tramite una procura che gli consente di rappresentare l'impresa per talune operazioni: <ul style="list-style-type: none">- iscrizione al RENTRI- Invio dei dati al RENTRI (n.b. Non può tenere il Registro di C/S per conto dell'operatore)

<ul style="list-style-type: none"> - limitare la visibilità d alcune funzioni rispetto agli incaricati nominati, - eliminare gli incaricati, - svolgere tutte le operazioni sul RENTRI per conto dell'operatore iscritto. 	<p>Può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere un soggetto interno o esterno, e non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza; - abilitare a sua volta altri incaricati (sub-incaricati); - eliminare o sospendere un sub-incaricato. 	<p>Possono essere delegate solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse; b. gestori del servizio di raccolta; c. gestori del circuito organizzato di raccolta c), di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
--	---	--

4.3 Pratica di Iscrizione

1. **Iscrizione:** per compilare la pratica di iscrizione al RENTRI, l'utente, rappresentante dell'operatore o suo incaricato, deve utilizzare la voce "Iscrizione", selezionare l'operatore per cui sta procedendo (nel caso in cui ne rappresenti più di uno) e seguire la procedura guidata che si compone di più passaggi.

➡ In questa fase, se la compilazione viene interrotta, la pratica viene salvata non completa ed è contraddistinta dallo stato "*in compilazione*". In un momento successivo l'utente può riprenderla per completarla e quindi trasmetterla.

2. **Anagrafica:** i dati relativi all'anagrafica sono recuperati in automatico dal RENTRI dal Registro imprese (se trattasi di impresa) ed eventuali informazioni mancanti possono essere inserite manualmente. Per quanto riguarda il numero dei dipendenti, nel caso di impresa, il Servizio fornirà l'informazione recuperata dal Registro che può essere confermata o aggiornata, in questo caso però il valore iniziale sarà sempre visibile.
3. **Inserimento delle Unità locali:** l'utente deve inserire le Unità locali nelle quali l'operatore svolge la o le attività che determinano obbligo di iscrizione, cliccando su "*Aggiungi Unità locale*". L'inserimento può essere manuale o anche automatica, scegliendo di recuperare le informazioni nel registro imprese cliccando su "*Importazione da Registro Imprese*". In caso di operatori che svolgono attività in più Unità locali l'iscrizione può essere centralizzata (l'utente compila e trasmette un'unica pratica di iscrizione per tutte le Unità locali anche se ubicate in contesti territoriali differenti) o indipendente (per ciascuna Unità locale si compila una pratica distinta).
4. **Inserimento delle attività:** per completare la configurazione delle Unità locale l'utente deve indicare le attività che vengono svolte in ciascuna di esse.
5. **Inserimento delle deleghe:** se, per l'Unità locale iscritta, è stata indicata come unica attività la produzione di rifiuti, l'operatore può indicare di volersi avvalere di un soggetto delegato, anche diverso per ciascuna Unità locale, cliccando su "aggiungi delegati" e scegliendo tra i soggetti già iscritti al RENTRI. La delega diventa efficace solo dopo che il delegato ha provveduto all'accettazione.

6. **Inserimento dei dati delle autorizzazioni:** queste sono da inserire se, per l'Unità locale, è stata indicata un'attività di recupero, smaltimento, trasporto, centro di raccolta. In questo caso deve essere comunicato numero, tipologia, Ente competente, data di rilascio e di scadenza ed attività autorizzate. Cliccando su “*Aggiungi nuova Autorizzazione*”, l'utente può aggiornare, integrare o rettificare le informazioni recuperate (**n.b.** tale attività non ha effetto sui dati contenuti nelle Banche dati di origine). In questo caso, il rappresentante dell'impresa deve sottoscrivere e allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione generata dal RENTRI da firmare digitalmente.
7. **Controlli formali automatici:** nel corso della compilazione della pratica di iscrizione il Servizio RENTRI effettua controlli sulla presenza, completezza e congruenza dei dati inseriti, segnalando eventuali errori o anomalie da correggere.
8. **Versamento importi dovuti:** l'utente deve procedere al versamento sia dei diritti di segreteria che dei contributi annuali per singola Unità locale iscritta, con versamenti distinti e tramite servizio PagoPa (online o con avviso di pagamento). Gli importi dovuti sono calcolati automaticamente dal RENTRI in base all'attività svolta e al numero di dipendenti.
9. **Trasmissione della pratica:** Conclusa la fase di pagamento di tutti gli importi dovuti l'utente deve procedere alla trasmissione della pratica cliccando su “*Trasmetti pratica*”. Da questo momento la pratica di iscrizione è immediatamente efficace e le Unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano iscritte. L'operatore riceve, a mezzo PEC, una comunicazione che attesta l'avvenuta iscrizione nonché una comunicazione che attesta il corretto pagamento.

4.4 Consultazione pratiche

La compilazione della pratica può essere effettuata in più sessioni. Le pratiche non concluse sono consultabili cliccando su “*Recupero pratiche aperte*” per procedere a completamento o eliminazione.

Le pratiche già trasmesse, invece, sono consultabili cliccando su “*Consultazione archivio pratiche*” ma non sono né modificabili né eliminabili. Se l'utente deve apportare modifiche alle informazioni fornite nella pratica di iscrizione può presentare una pratica di variazione. Con la pratica di cancellazione, invece, l'utente può cancellare dal RENTRI l'operatore e tutte le Unità locali precedentemente iscritte. Sia in caso di variazione che di cancellazione, l'utente dovrà versare il diritto di segreteria per ogni Unità locale variata o cancellata.

5 Gestione dei Rifiuti nel RENTRI

5.1 Formulario di identificazione dei rifiuti

A partire dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi format di Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) scaricabili procedendo alla Registrazione (per i soggetti non obbligati all'iscrizione) o alla Iscrizione (per i soggetti obbligati ad iscriversi) sul portale del RENTRI.

In una prima fase, sia per i soggetti obbligati all'iscrizione che per quelli non obbligati, i format dovranno essere tenuti in formato cartaceo. A partire dal 13 febbraio 2026, invece, i soggetti iscritti al RENTRI, saranno chiamati a tenerlo in modalità digitale.

È importante segnalare che con l'entrata in vigore del RENTRI non viene modificato l'obbligo per cui il trasporto di rifiuti debba essere sempre accompagnato dal Formulario di identificazione dei rifiuti; ciò che cambia è solo il format da utilizzare per tale adempimento.

Per cui, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, il FIR:

- ✓ **Continua ad essere obbligatorio per tutti i trasporti dei rifiuti** (attenzioni alle manutenzioni!);
- ✓ **Può essere emesso e compilato da parte del trasportatore;**
- ✓ **Contiene sempre** le informazioni necessarie alla **tracciabilità dei rifiuti**: dati del produttore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, dati trasportatore, dati destinatario, etc.;
- ✓ **Deve essere compilato anche per il trasporto dei propri rifiuti** (cat. 2 bis).

Va inoltre ricordato che nella compilazione del Formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

5.1.1 Le novità

Il nuovo Formulario cartaceo deve:

- ✓ **essere stampato su moduli A4** scaricabili dal sito RENTRI, identificato da codice univoco attraverso il servizio di vidimazione digitale;
- ✓ **riprodotto in 2 copie** compilate, datate, firmate dal produttore e sottoscritte dal trasportatore;
- ✓ la 1° copia rimane al produttore, la 2° **accompagna i rifiuti** e deve essere datata e sottoscritta dal destinatario, spetta al trasportatore trasmettere la copia «finale» al produttore.

Dal punto di vista pratico, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- ✓ la casella “Registro NO” deve essere barrata nel caso di soggetti NON obbligati a tenere il Registro di carico e scarico;
- ✓ la data di emissione non corrisponde a quella di vidimazione e, pertanto, può essere antecedente a quella dell'inizio del trasporto;
- ✓ il campo “Numero FIR” si riferisce al numero progressivo assegnato al singolo FIR con la vidimazione;
- ✓ i campi relativi al produttore (1) o detentore (2) sono alternativi. In questa sezione, la voce “Luogo di produzione se diverso dall'Unità Locale” deve essere compilata nel caso di produzione «fuori dall'Unità locale» (es. cantiere edile);
- ✓ il campo relativo al destinatario (3) alla voce “tipo” deve essere indicata la tipologia di operazione cui è destinato il rifiuto;
- ✓ con riferimento alla voce relativa alle “Caratteristiche del rifiuto” (campo 6) si segnala che:
 - la quantità va indicata dal produttore (e può essere stimata);
 - le caratteristiche di pericolo vanno indicate solo per i rifiuti che terminano con 99;

- la voce “peso verificato in partenza” va barrata solo se il peso è stato effettivamente verificato prima della partenza. Quindi, diversamente da quanto accadeva con il modello di FIR precedente non c'è più la casella “peso da verificare a destino”.
- ✓ devono essere inserite tutte le informazioni relative al trasporto (campo 9) e al conducente (campo 10);
- ✓ tutte le ulteriori informazioni utili alla tracciabilità dei rifiuti possono essere inserite nel campo 17 (Annotazioni) del FIR.

5.2 Registro cronologico di carico e scarico (Registro C/S)

A partire dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori dovranno utilizzare i nuovi format di **Registro cronologico di carico e scarico** scaricabili procedendo alla Registrazione (per i soggetti obbligati all'iscrizione per cui ancora non è scattato l'obbligo in base allo scaglione di appartenenza) o alla Iscrizione (per i soggetti che hanno provveduto all'iscrizione) sul portale del RENTRI.

La modalità di tenuta dei nuovi Registri dipende dal momento in cui ci si iscrive al RENTRI. Infatti, fino al momento dell'iscrizione questo può essere tenuto in modalità cartacea; mentre, dal momento dell'iscrizione al RENTRI, dovrà essere tenuto in modalità digitale.

Con l'entrata in vigore del RENTRI, non viene modificato l'obbligo di tenuta del Registro cronologico nel caso di produzione di rifiuti pericolosi. Ciò che cambia è la modalità di tenuta di tale documentazione e alcune voci del format stesso.

5.2.1 Cosa non cambia

Innanzitutto, non sono cambiati i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:

- attività di raccolta e trasporto di rifiuti professionale (quindi non cat. 2 bis),
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi,
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),
- attività di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti.

Non cambiano neanche le disposizioni relative a:

- a. **Luogo di tenuta:** deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione (tranne che per le attività di manutenzione);
- b. **Conservazione:** deve essere conservato per 3 anni;
- c. **Tempistiche delle annotazioni:**
 - almeno **10 giorni** (lavorativi) da **produzione (o scarico) per i produttori di rifiuti;**

- almeno **10 giorni** (lavorativi) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- entro **2 giorni** dalla presa in carico per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento;
- entro **10 giorni** lavorativi per i commercianti, gli intermediari e i consorzi;
- almeno entro **10 giorni** lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

5.2.2 Novità

Le novità introdotte dal RENTRI riguardano:

- a. Inseriti campi del tutto nuovi e, in molti casi, ampliati e rivisti i campi precedenti, con la richiesta di maggiori informazioni da inserire;
- b. Introduzione dell'ulteriore adempimento di trasmissione dei dati al RENTRI (dopo l'annotazione): entro la fine del mese successivo;
- c. Il tracciamento di tutte le operazioni eseguite dall'utente.



È ammessa la rettifica del Registro. In questo caso sul nuovo modulo andranno riportati tutti i dati della registrazione originaria anche se non modificati, compresi il numero della registrazione e la data dell'operazione che si vuole integrare o modificare (campo 6 del nuovo Registro). Attenzione, però, perché l'art. 4 del D.M. 59/2023 dispone:

«qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora». Inoltre, le rettifiche non possono più essere effettuate dopo il trasferimento dei dati al sistema.

In caso di annullamento, invece, sul modello, nel campo 6 “Rettifica”, occorre indicare solo il numero di registrazione che si vuole annullare e il motivo dell'annullamento, da esplicitare all'interno del capo 42 “annotazioni”, ma nessun altro campo.

Nello specifico si segnala che:

- a. **Nel caso di rifiuti prodotti fuori dall'unità locale** (es. cantieri edili):
 - deve essere barrata la casella RE
- b. **Nel campo relativo alla “identificazione del rifiuto”:**
 - la voce relativa alla “descrizione del rifiuto” (10) Riguarda solo i rifiuti che terminano con le cifre 99 per tutti gli altri è sufficiente indicare il codice EER;
 - la voce relativa alle “Quantità” (13), in assenza di uno strumento adeguato di pesa, può anche rappresentare una quantità stimata (e comunque è solo in kg o litri);
 - la voce relativa al destino (15) deve essere compilata indicando l'operazione di recupero (R) o smaltimento (D).
- c. **Nel campo relativo alla “integrazione FIR/Registro C/S”:**
 - Il campo relativo al peso “verificato a destino” (25) va compilato al momento della ricezione della copia completa del FIR sulla base del peso verificato a destino in kg;
 - Il campo “altro” va compilato in caso di respingimento e sostituisce l'obbligo di annotare la presa in carico del rifiuto respinto.

6 Costi

L'iscrizione al RENTRI comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, aggiornabili ogni tre anni.

- I costi di Iscrizione si intendono **per ogni Unità locale**⁷.
- Il diritto di segreteria e il contributo annuale (primo anno) sono da versare inizialmente al momento dell'iscrizione. Successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà essere versato il solo contributo annuale.
- Ogni variazione all'iscrizione al RENTRI è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria (art. 14, comma 4).
- Le modalità di pagamento sono le stesse previste per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

La Tabella I, All. III del Decreto n. 59/2023 definisce gli importi dovuti per ogni specifica categoria:

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell'art. 12, comma 1	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

In caso di soggetti che svolgono la propria attività in più Unità locali, l'operatore può decidere di procedere all'iscrizione delle Unità locali in due modi:

- Iscrizione centralizzata, in questo caso l'utente compila e trasmette un'unica pratica di iscrizione per tutte le Unità locali anche se ubicate in contesti territoriali differenti;
- Iscrizione indipendente di ogni Unità locale, in questo caso per una o più Unità locali si compila una pratica distinta. In ogni caso tutte le pratiche sono associate al medesimo

⁷ I costi si intendono per ogni Unità locale in cui l'operatore svolge le attività che determinano l'obbligo di iscrizione.

codice fiscale dell'operatore. Le pratiche possono anche essere compilate e trasmesse da incaricati differenti.

7 Sanzioni

Con l'entrata in vigore del RENTRI, sebbene permangano le violazioni e gli illeciti «tradizionali» relativi alle scritture ambientali obbligatorie, all'art. 258 co. 10 del D.lgs. 152/2006 vengono previste due nuove sanzioni:

- per la mancata o irregolare **iscrizione** al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel DM 59/23;
- per la mancata o incompleta **trasmissione dei dati** informativi con le tempistiche e le modalità definite dal DM 59/23.

8 Strumenti e Supporto

Sul portale ANCE, sono disponibili webinar formativi, slides e FAQ. Inoltre, è attiva una casella di posta dedicata rentri@ance.it alla quale è possibile inviare i quesiti specifici sul RENTRI e ricevere i necessari chiarimenti.

Sul portale dedicato al RENTRI sono disponibili i manuali per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori, delegati e soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, i manuali per la compilazione dei nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico, video dimostrativi e webinar formativi e le FAQ redatte dal Ministero.

9 Normativa di Riferimento

Le principali normative di riferimento che regolano il RENTRI sono le seguenti:

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'Ambiente

Il **D.lgs. 152/2006** (C.d. Codice dell'Ambiente) rappresenta il punto di riferimento e la normativa principale per la gestione dei rifiuti nel nostro paese. Nello specifico, gli artt. 188-bis, 189, 190, 193 disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del RENTRI.

2. Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213

Il **D.lgs. n. 213/2022**, reca "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*". È stato

pubblicato in GU del 1° giugno 2023, e modifica la parte IV del D.lgs. 152/2006, con riferimento al Titolo I (gestione dei rifiuti), al titolo II (gestione degli imballaggi), al titolo III (gestione di particolari tipologie di rifiuti) e all'Allegato D (elenco dei rifiuti).

3. Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59

Il **D.M. n. 59/2023** “*disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*”.

4. Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023

Il **D.D. del 21 settembre 2023** fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto delle **tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze** previste dal D.M. 59/2023.

5. Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Il **D.D. n. 143/2023** definisce le **modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI** previste dall’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. 59/2023.

6. Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023

Il **D.D. n. 251/2023** definisce le **modalità di compilazione del Registro di Carico e Scarico e del FIR**.

7. Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024

Il **D.D. n. 253/2024** definisce i **criteri tecnici funzionali** per l’individuazione dei **systemi di geolocalizzazione**, sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del DM 59/2023 e fissa **la data a partire dalla quale le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili**.

8. Decreto Direttoriale n. 254 del 12 dicembre 2024

Con il **D.D. n. 254/2024** sono stati approvati i **manuali** per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto; l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto; **l’accesso e l’iscrizione** al RENTRI da parte degli operatori e dei soggetti delegati; **l’accesso e la registrazione** al RENTRI da parte dei produttori non tenuti ad iscrizione.

9. Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024

Con il **D.D. n. 255/2024** è stata **adottata la procedura di accreditamento** che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire **per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI** ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

U14-25 - RENTRI: pubblicate le FAQ ANCE

Pubblicate le FAQ ANCE sul nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti dedicate alle imprese di costruzione

L'ANCE ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito al sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti), dedicate alle imprese di costruzioni.

Le FAQ sono suddivise per macro-argomenti di maggiore interesse, tra cui l'Iscrizione, l'Accesso, il FIR, il Registro cronologico di carico e scarico e l'Unità locale, al fine di offrire chiarimenti sui diversi aspetti tecnici e normativi del RENTRI.

Il documento, elaborato sulla base dei quesiti pervenuti all'indirizzo di posta elettronica che l'Associazione ha messo a disposizione degli associati, rentri@ance.it, vuole essere uno strumento di supporto sia dal punto di vista operativo che pratico, nell'ottica di fornire un costante aggiornamento alle imprese del settore che devono interfacciarsi con il nuovo Registro.

RENTRI: Domande e Risposte Frequenti (FAQ)

Sommario

1. Iscrizione al RENTRI	2
2. Numero dei dipendenti.....	4
3. Autenticazione e Accesso	5
4. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)	6
5. Registro Cronologico di Carico e Scarico	8
6. Unità locale	11
7. Trasmissione Dati al RENTRI	12
8. Diritti e Contributi.....	12
9. Sanzioni.....	13

1. Iscrizione al RENTRI

Domanda	Risposta
<p>Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?</p>	<p>Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all'art. 188-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; • i produttori di rifiuti pericolosi; • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari; • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti. Rientrano in questa categoria: <ul style="list-style-type: none"> ○ i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; ○ i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; ○ i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ○ i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; ○ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. <p>Quindi, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, indipendentemente dal numero dei dipendenti.</p>
<p>I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono iscriversi volontariamente?</p>	<p>I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono iscriversi volontariamente. In questo caso, al momento dell'iscrizione vengono applicate le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.</p>
<p>Le imprese edili che non producono rifiuti pericolosi si devono iscrivere al RENTRI?</p>	<p>Le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi non devono iscriversi al RENTRI.</p>

<p>Nel caso in cui un'impresa produca all'improvviso un rifiuto pericoloso, deve iscriversi al RENTRI? Se sì, con quale scadenza?</p>	<p>Nel momento in cui un'impresa produce un rifiuto pericoloso, scatta l'obbligo di iscrizione al RENTRI.</p> <p>Dal punto di vista della tempistica, se al momento della produzione del rifiuto pericoloso non sono ancora scaduti i termini dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023, l'impresa si iscriverà nello scaglione di appartenenza, in funzione del numero dei suoi dipendenti.</p> <p>Se, sulla base del numero dei suoi dipendenti, è già passato il termine per lo scaglione di appartenenza, l'impresa si iscrive nel momento in cui ha prodotto il rifiuto pericoloso.</p>
<p>Un'impresa edile che produce anche rifiuti pericolosi presso la sede legale, quando deve iscriversi?</p>	<p>L'impresa edile che produce anche rifiuti pericolosi presso la sede legale dovrà valutare il numero dei suoi dipendenti e, in base a questo, si iscriverà in uno dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 15.12.2024 al 13.2.2025: produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti; - dal 15.6.2025 al 14.8.2025: produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti; - dal 15.12.2025 al 13.2.2026: produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.
<p>L'operatore che svolge più di un'attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione come si iscrive al RENTRI?</p>	<p>L'operatore che svolge più attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, si iscrive per ciascuna attività da esso svolta.</p> <p>Ad esempio, il produttore iniziale di rifiuti pericolosi che è anche trasportatore a titolo professionale, dovrà iscriversi al RENTRI sia in qualità di produttore che di trasportatore, provvedendo a due iscrizioni distinte.</p>
<p>I soggetti iscritti alla categoria 2 bis che trasportano rifiuti da essi stessi prodotti, devono iscriversi al RENTRI come trasportatori?</p>	<p>Gli enti e le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti (pericolosi e non pericolosi) iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI in qualità di trasportatori, poiché tale attività non è considerata trasporto a titolo professionale.</p> <p>In ogni caso, tali soggetti saranno tenuti ad iscriversi in qualità di produttori laddove producessero rifiuti speciali pericolosi.</p>
<p>I soggetti iscritti in categoria 9 e 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali devono iscriversi al RENTRI?</p>	<p>I soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie 9 e 10 devono iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, con le tempistiche fissate per questi dal Regolamento in relazione al numero di dipendenti.</p>
<p>I trasportatori devono iscriversi al RENTRI?</p>	<p>Devono iscriversi al RENTRI i trasportatori che effettuano l'attività di trasporto a titolo professionale e, quindi, se iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4 e 5.</p> <p>Questi soggetti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.</p>

2. Numero dei dipendenti

Domanda	Risposta
Come si calcolano i dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	Il numero dei dipendenti, ai fini del calcolo per l'iscrizione al RENTRI, deve essere riferito esclusivamente a coloro che, al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui si effettua l'iscrizione, lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro subordinato e che, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.
Il numero dei dipendenti si riferisce all'impresa o all'Unità locale?	Il numero dei dipendenti si riferisce all'impresa e non alla singola Unità locale.
Come si effettua il calcolo dei dipendenti part time e stagionali?	I dipendenti a tempo parziale e stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative, così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Ai fini del calcolo dei dipendenti, cosa si intende per "a libro paga"?	Nelle FAQ predisposte dal MASE, e disponibili nell'area "Supporto" del portale (https://www.rentri.gov.it/supporto), il termine "a libro paga" viene utilizzato per identificare quei soggetti che hanno con l'impresa un contratto di lavoro subordinato e, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.
Gli amministratori e i soci che percepiscono un emolumento dall'impresa devono essere conteggiati come dipendenti?	Il solo fatto di percepire un emolumento da parte dell'impresa non è sufficiente a qualificare un soggetto come dipendente, ma occorrerà verificare l'effettivo rapporto che intercorre tra questo e l'impresa. I soci, gli amministratori, i titolari e simili, non sono conteggiati come dipendenti, salvo il caso in cui questi abbiano con l'impresa un rapporto di lavoro subordinato e che, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.

3. Autenticazione e Accesso

Domanda	Risposta
Per procedere all'iscrizione dell'operatore al RENTRI, occorre utilizzare lo SPID dell'amministratore?	Per effettuare l'iscrizione al RENTRI occorre essere muniti di un dispositivo di autenticazione digitale (spid persona fisica, spid persona giuridica, spid persona fisica ad uso professionale, CNS, CIE) riferito al legale rappresentante dell'impresa.
L'incaricato può operare nel RENTRI con lo SPID personale?	Per operare nel RENTRI l'incaricato può operare con i suoi dispositivi di autenticazione digitale personali (spid persona fisica, spid persona giuridica, spid persona fisica ad uso professionale, CNS, CIE). Il sistema accetta tutti i tipi di dispositivi SPID per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza 2 (username, password e codice OTP o App).
L'incaricato può operare sul RENTRI con uno Spid diverso da quello personale?	<p>Con riferimento alle modalità di accesso al RENTRI per i soggetti incaricati, il DM 143/2023 ammette la possibilità di utilizzare tutti i tipi di Spid disponibili purché abbiamo un livello di sicurezza di tipo 2 (username, password e codice OTP o App).</p> <p>Si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di Spid persona fisica, risulterà tracciata l'identità della persona fisica che effettua le operazioni. - Nel caso di Spid persona giuridica, risulterà tracciata solo la persona giuridica (cioè, l'impresa con il suo CF) e non sarà invece identificata la persona fisica che effettua l'operazione. - Nel caso di Spid uso professionale persona fisica, risulterà tracciata l'identità della persona fisica che effettua le operazioni e il fatto che sta agendo per scopi professionali. <p>Di conseguenza l'impresa, sulla base della propria organizzazione interna, in alternativa all'utilizzo da parte degli incaricati di un proprio SPID personale, può scegliere indifferentemente se dotarli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPID persona giuridica, che identifica l'impresa ma non la persona fisica che lo utilizza; - SPID persona fisica ad uso professionale, che identifica la persona e il fatto che questa opera per scopi professionali.

4. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Domanda	Risposta
È possibile stampare FIR vuoti?	Il sistema permette di stampare FIR vuoti vidimati digitalmente, da compilare in un momento successivo all'emissione.
Quanti FIR in bianco si possono stampare alla volta?	Allo stato attuale il sistema non permette la generazione in blocco di FIR vuoti da poter stampare; in ogni caso, è possibile emetterne e stamparne singolarmente un numero illimitato.
Quando entreranno in vigore i FIR digitali, come avverrà la compilazione da parte dei vari soggetti?	<p>I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, a partire dal 13.2.2026 dovranno utilizzare il FIR in formato digitale.</p> <p>Il FIR digitale verrà poi aggiornato da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione, tramite i propri sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.</p> <p>Tutti i soggetti coinvolti, dovranno sottoscrivere il FIR digitale con firma elettronica.</p> <p>Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il trasportatore potrà scegliere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagnare il rifiuto da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59; - Esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui alle Modalità Operative approvate con D.D. n. 143 del 06/11/2023. <p>Si precisa che, i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI continueranno a tenere il FIR in modalità cartacea anche dopo il 13.2.2026.</p>
Nel caso di vidimazione in bianco dei FIR, l'impresa può apporre il proprio "timbro"?	È possibile apporre il timbro dell'impresa sui FIR vidimati, l'importante è che siano riportate tutte le informazioni necessarie ad identificare l'impresa stessa (nome, indirizzo del produttore, ecc.).
Quando entrano in vigore i nuovi FIR vidimati elettronicamente?	A partire dal 13/2/2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di FIR e questi dovranno essere obbligatoriamente vidimati digitalmente, a prescindere dall'obbligo o meno di iscrizione al RENTRI.
È possibile compilare parzialmente i FIR vidimati prima della stampa?	<p>Al momento non è ammessa la possibilità di una compilazione digitale parziale. Per cui, l'operatore può scegliere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produrre il FIR in bianco, per compilarlo in un momento successivo; - produrre il FIR compilato in ogni sua parte.

<p>Dopo il 13.2.2025 sarà possibile utilizzare i FIR vecchio modello?</p>	<p>A partire dal 13.2.25 i vecchi format non potranno più essere utilizzati, da questa data sarà infatti obbligatorio adottare il nuovo modello di formulario vidimato digitalmente.</p>
<p>I FIR vecchio modello mai utilizzati ma vidimati, devono essere buttati?</p>	<p>Per i formulari non compilati non sussiste alcun obbligo di conservazione. Tuttavia, per maggiore prudenza, l'operatore può scegliere di annullarli e conservarli.</p> <p>Per quanto riguarda i formulari compilati, invece, è obbligatorio conservarli per almeno 3 anni.</p>
<p>I soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI che hanno bisogno di produrre il FIR come possono ottenere i nuovi format?</p>	<p>Per emettere e vidimare i nuovi format di FIR i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI devono procedere alla Registrazione, accedendo tramite l'area "Produttori di rifiuti non iscritti". Questa funzione permette all'operatore di svolgere gratuitamente diverse operazioni: emissione, vidimazione, compilazione e stampa dei formulari.</p>
<p>È preferibile emettere e stampare più di un FIR vuoto?</p>	<p>Si suggerisce di dotarsi di un numero di FIR sufficienti a coprire la mole di attività generalmente svolta dall'impresa. Il consiglio è quindi quello di generarne un numero considerevole e distribuirli ai vari soggetti impegnati nell'attività dell'impresa.</p>
<p>Come deve avvenire la compilazione del FIR cartaceo da parte degli operatori coinvolti nel trasporto?</p>	<p>Il FIR deve essere compilato da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto.</p> <p>Il produttore può avvalersi del supporto del trasportatore per la compilazione del FIR; tuttavia, ciascun soggetto è direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nella parte di FIR di propria competenza.</p> <p>Nello specifico la gestione del FIR cartaceo deve avvenire nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il nuovo format di FIR cartaceo vidimato digitalmente, compilandolo tramite portale o dopo averlo stampato e lo firma in maniera autografa in due copie. - Il trasportatore firma entrambe le copie del formulario in maniera autografa e lascia una di esse al produttore. Il trasportatore può integrare la copia in suo possesso aggiungendo eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi straordinari accaduti durante il trasporto (per esempio sosta tecnica o trasbordo parziale o totale). - Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata), la sottoscrive e la trattiene rilasciandone una riproduzione al trasportatore.

	<p>Il trasportatore provvede a trasmettere la copia del FIR sottoscritto dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e riportati nel FIR. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:</p> <p>a) consegna diretta; b) posta elettronica certificata; c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.</p>
--	--

5. Registro Cronologico di Carico e Scarico

Domanda	Risposta
Quando entrerà in vigore il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico?	<p>Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il nuovo format di Registro di carico e scarico e non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli.</p>
Dove è possibile scaricare il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico?	<p>Il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico può essere scaricato accedendo al portale del RENTRI.</p> <p>Fino al momento della sua iscrizione, l'operatore può scaricare il nuovo modello accedendo all'area "Produttori di rifiuti non iscritti" dopo essersi Registrato.</p> <p>Dal momento dell'iscrizione al RENTRI, l'operatore può reperire il nuovo modello accedendo alla sua area personale, tramite la funzione "Operatori".</p>
Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico? Il RENTRI ha previsto nuove figure di soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico?	<p>I soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico sono elencati all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta.

	<p>Il RENTRI non ha apportato modifiche all'art. 190 del D.lgs. 152/2006; di conseguenza, rimangono obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico i medesimi soggetti che erano obbligati prima dell'entrata in vigore del RENTRI.</p>
<p>La modalità di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico cambia in base al momento in cui l'operatore si iscrive al RENTRI?</p>	<p>La modalità di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico cambia in base al momento in cui l'operatore si iscrive al RENTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al momento dell'iscrizione, il Registro può essere tenuto in modalità cartacea; • dal momento dell'iscrizione, il Registro dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale.
<p>Quali sono i tempi di conservazione del Registro cronologico di carico e scarico?</p>	<p>I tempi di conservazione del Registro cronologico di carico non sono stati modificati con l'entrata in vigore del RENTRI per cui, ai sensi dell'art. 190, comma 10 del D.lgs. 152/2006, questo deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.</p>
<p>Entro quali termini devono essere effettuate le annotazioni nel Registro cronologico di carico e scarico?</p>	<p>I termini per effettuare le annotazioni sul Registro cronologico di carico non sono stati modificati con l'entrata in vigore del RENTRI. Nello specifico, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006, questi variano a seconda dell'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produttori di rifiuti: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; • Soggetti che effettuano raccolta e trasporto: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; • Soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento: entro 2 giorni dalla presa in carico; • Commercianti, intermediari e consorzi: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.
<p>Quando devono essere trasmessi i dati del Registro cronologico di carico e scarico al RENTRI?</p>	<p>L'operatore deve trasmettere al RENTRI i dati annotati sul Registro cronologico di carico e scarico entro la fine del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta l'ultima annotazione.</p>
<p>In caso di registrazione errata, è possibile procedere con rettifica?</p>	<p>A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.</p> <p>L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica. - Campo 6 - Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico o scarico che si vuole integrare o modificare.

<p>Come si procede all'annullamento di una registrazione nel Registro cronologico di carico e scarico?</p>	<p>L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica. In questo caso, oltre alla compilazione dei campi 1 e 2, nel campo 6 indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo.</p> <p>Il soggetto, che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro, deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni): ad esempio, "registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro"; "registrazione duplicata inserita per errore" o "inserita una seconda volta", etc.</p>
<p>Se un'impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi deve inserire nel Registro di carico e scarico anche i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività?</p>	<p>Con specifico riferimento ai rifiuti prodotti nell'ambito di attività edile, l'art. 190 del D.lgs. 152/2006 prevede che debbano essere inseriti nel Registro cronologico di carico e scarico i dati relativi ai soli rifiuti pericolosi.</p> <p>Pertanto, se un'impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, non dovrà inserire nel Registro di carico e scarico i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività.</p>
<p>Con l'iscrizione al RENTRI, come avviene la numerazione del Registro cronologico di carico e scarico digitale?</p>	<p>Al momento dell'iscrizione al RENTRI il Registro cronologico di carico e scarico deve essere tenuto in modalità digitale. In caso di annotazioni avvenute prima della data di iscrizione, sarebbe preferibile proseguire con una numerazione progressiva; tuttavia, non è obbligatorio.</p> <p>L'operatore può quindi scegliere di ripartire dalla n. 1 o utilizzare la numerazione consecutiva rispetto al Registro di carico e scarico tenuto in modalità cartacea.</p>
<p>Quando è necessario compilare la voce "descrizione del rifiuto" nel campo "identificazione del rifiuto"?</p>	<p>La voce "descrizione del rifiuto" (campo 10) deve essere compilata solo per i rifiuti che terminano con le cifre 99 nel codice EER. Per tutti gli altri rifiuti, è sufficiente indicare il codice EER senza ulteriore descrizione.</p>
<p>Come deve essere compilata la voce relativa alle "Quantità" nel Registro cronologico di carico e scarico?</p>	<p>La voce "Quantità" (campo 13) può contenere anche un valore stimato, qualora non sia disponibile uno strumento adeguato alla pesatura precisa, da comunicare in Kg o Litri.</p>
<p>Come deve essere compilata la voce "destinato a" (campo 15)?</p>	<p>La voce "destinato a" (campo 15) deve essere compilata specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione di recupero (indicata con R) o • l'operazione di smaltimento (indicata con D).
<p>Come deve essere compilato il campo relativo al peso</p>	<p>La voce "peso verificato a destino" (campo 25) deve essere compilata solo al momento della ricezione della copia completa del FIR, sulla base del peso effettivamente verificato a destino, espresso in kg.</p>

<p>“verificato a destino” (campo 25)?</p>	
<p>Quando va compilato il campo 29 “altro” nell’ambito del respingimento?</p>	<p>Il campo “altro” (campo 29) deve essere compilato in caso di respingimento del rifiuto. La compilazione di questo campo sostituisce l’obbligo di annotare la presa in carico del rifiuto respinto.</p>

6. Unità locale

Domanda	Risposta
<p>Cosa si intende per Unità Locale ai fini dell’iscrizione al RENTRI?</p>	<p>Il DM 59/2023 all’art. 3, comma 1, lett. a) definisce l’unità locale come <i>“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”</i>.</p>
<p>Come avviene l’iscrizione al RENTRI nel caso in cui l’impresa svolge l’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione in più Unità Locali?</p>	<p>L’operatore deve iscrivere al RENTRI ciascuna Unità locale in cui svolge l’attività da cui deriva l’obbligo della sua iscrizione. L’operatore può scegliere tra due modalità di iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione centralizzata: un’unica pratica di iscrizione per tutte le Unità Locali, anche se ubicate in contesti territoriali differenti. - Iscrizione indipendente: una pratica distinta per ogni Unità Locale. <p>In entrambi i casi, le pratiche sono associate al medesimo codice fiscale dell’operatore.</p>
<p>Il cantiere è considerato Unità Locale?</p>	<p>La definizione di cantiere (art. 89 del D.lgs. 81/2008) non coincide con quella di Unità locale (art. 3, comma 1, lett. a) DM 53/2013) poiché questo è generalmente temporaneo e mobile. Con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222) il MASE ha specificato che, solo laddove all’interno del cantiere venga svolta un’attività di tipo stabile, questo si può considerare come Unità locale.</p>
<p>Quando un cantiere edile è considerato Unità locale?</p>	<p>Un cantiere edile è considerato Unità Locale, e quindi deve essere iscritto al RENTRI, solo se sono soddisfatte entrambe queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produzione di rifiuti pericolosi; • Esercizio stabile dell’attività.
<p>Cosa si intende per attività stabile del cantiere edile?</p>	<p>Con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222) il MASE ha chiarito che un cantiere può essere considerato stabile se, ad esempio, questo è organizzato in modo tale da avere al suo interno un ufficio, un magazzino, e simili.</p>

<p>Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, l'operatore come adempie all'obbligo di iscrizione?</p>	<p>Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, poiché manca l'elemento della stabilità, l'operatore iscriverà al RENTRI la sede legale e il rifiuto risulterà prodotto fuori dall'Unità locale.</p>
--	--

7. Trasmissione Dati al RENTRI

Domanda	Risposta
<p>Quando un'impresa deve comunicare i dati del registro di carico e scarico al RENTRI?</p>	<p>I dati del registro di carico e scarico devono essere comunicati ogni mese inserendo le operazioni riferite al mese precedente. Ad esempio, entro fine marzo dovrò comunicare i dati di febbraio. Tuttavia, posso comunicarli anche prima, nei termini dell'operazione che si va a fare e comunque mensilmente entro la fine del mese successivo.</p>
<p>Quando un'impresa deve trasmettere i dati del formulario digitale dei rifiuti pericolosi a RENTRI?</p>	<p>L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026, data in cui entrerà in vigore il FIR digitale. In particolare, il produttore dovrà trasmettere il formulario dei rifiuti pericolosi entro 10 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio.</p>

8. Diritti e Contributi

Domanda	Risposta
<p>Quali sono i costi di iscrizione al RENTRI?</p>	<p>L'iscrizione al RENTRI prevede il pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è fisso per ciascun operatore, e di un contributo annuale, il cui importo varia a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore e del numero dei suoi dipendenti. I costi di iscrizione si applicano per ogni Unità Locale.</p>
<p>Quando devono essere effettuati i pagamenti?</p>	<p>Il diritto di segreteria e il contributo annuale per il primo anno devono essere versati al momento dell'iscrizione. Successivamente, gli importi devono essere versati entro il 30 aprile di ogni anno.</p>
<p>Esistono costi aggiuntivi legati all'iscrizione al RENTRI?</p>	<p>Ogni variazione apportata alla pratica di iscrizione al RENTRI comporta il pagamento di un diritto di segreteria (art. 14, comma 4 del DM 59/2023). Così come la pratica di annullamento.</p>

Quali sono le modalità di pagamento?	Il pagamento deve essere effettuato attraverso le modalità previste per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, tramite il servizio PagoPa, online o presso i locali commerciali abilitati.
---	---

9. Sanzioni

Domanda	Risposta
Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI?	La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Quali sono le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati al RENTRI?	La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell'art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. Tali sanzioni sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

U15-25 - Milleproroghe: possibile lo slittamento di alcuni termini del RENTRI

Con un decreto del MASE potrebbero slittare alcune scadenze del RENTRI

Durante l'iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DDL 1337), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi al Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Come noto, il RENTRI prevede tre scaglioni temporali per i termini di iscrizione dei soggetti obbligati, in funzione del tipo di attività svolta e del numero dei dipendenti.

Sotto questo profilo, le proposte emendative approvate in Commissione Affari costituzionali del Senato, mirano a spostare in avanti di 60 giorni gli adempimenti relativi all'iscrizione per gli operatori che rientrano nel primo scaglione (es. recuperatori, trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti), i cui termini scadevano il 13 febbraio scorso.

Tuttavia, perché tale proroga sia effettiva occorrerà attendere non solo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. Milleproroghe, ma anche la successiva emanazione del decreto ministeriale cui è demandata la definizione dei nuovi termini.

Gli emendamenti approvati, infatti, prevedono espressamente che la proroga di 60 giorni sia disposta con decreto del Ministero dell'Ambiente, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Si segnala, inoltre, che tale proroga, indirettamente, potrebbe avere effetti anche con riferimento ai nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico, anch'essi in vigore dal 13/02/2025.

Tuttavia, si precisa che fino all'adozione dello specifico DM da parte del MASE la proroga non è in vigore e quindi gli operatori sono tenuti a rispettare le scadenze già imposte dal RENTRI, vale a dire ad utilizzare dal 13/02/2025 i nuovi format di FIR e Registro cronologico di carico e scarico, per le attività per cui è previsto il relativo obbligo.

V3-25 - Online il nuovo numero di ANCEMAG con lo Speciale Città in Scena

Ance Mag racconta il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance è dedicato principalmente ai processi di rigenerazione urbana e il racconto di esperienze che trasformano l'Italia

Ance Mag racconta il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance è dedicato principalmente ai processi di rigenerazione urbana e il racconto di esperienze che trasformano l'Italia.

[Vai al magazine](#)